

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 15.04.2013, n. 267

Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione". Approvazione Rapporto Annuale sullo stato di attuazione della Legge. Anno 2012. Recepimento accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità Montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281 recante: *"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189 recante: *"Disposizioni concernenti il maltrattamento degli animali, nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"*;

VISTA la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 recante: *"Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione"*;

CONSIDERATO che l'art. 2, 3° comma della succitata legge regionale prevede che la Giunta regionale stili un rapporto annuale sullo stato di attuazione della legge;

VISTO il Rapporto Annuale sullo stato di attuazione della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 - Anno 2012 - predisposto dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute, che viene allegato sotto la lettera "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO inoltre l'accordo tra Governo, le Regioni, le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sul documento concernente *"la identificazione e registrazione degli animali da affezione"* sancita il 24 gennaio

2013, Rep. Atti n. 5, allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che l'accordo suddetto è stato concordato in sede di riunione tecnica svoltasi in data 15 gennaio 2013 tra i rappresentanti delle regioni, l'ANCI ed il Ministero della Salute;

RILEVATO che secondo la prevalente prassi l'accordo, per svolgere i propri effetti nell'ambito regionale, necessita di un recepimento da parte di ciascuna Regione per cui è necessario recepire nell'ordinamento regionale l'accordo raggiunto a livello nazionale il 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 concernente: *"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo"*;

DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1. **di approvare** il Rapporto Annuale sullo stato di attuazione della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 - Anno 2012, predisposto dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare che viene allegato sotto la lettera "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di recepire** l'accordo tra Governo, le Regioni, le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sul documento concernente *"la identificazione e registrazione degli animali da affezione"* sancita il 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5, allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A. (*Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*).

Seguono allegati

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 267 del 15 APR 2013
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)
Gariani



ALLEGATO "A"

Regione Abruzzo
Direzione Politiche della Salute
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

RAPPORTO ANNUALE SUL RANDAGISMO
Anno 2012

RIFERIMENTI NORMATIVI:

La normativa fondamentale in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo è rappresentata dalla legge quadro nazionale 14 agosto 1991, n. 281 e dalla L. 20 luglio 2004, n. 189 sul divieto di maltrattamento degli animali.

Sono state emanate le Ordinanze 6 agosto 2008 (*prorogata dal Ministro della Salute fino al 24 febbraio 2014*) e 16 luglio 2009 e il decreto ministeriale 6 maggio 2008,

In particolare tale ultimo decreto ha rivisto i criteri di ripartizione delle disponibilità del fondo di cui all'art. 8 della legge n. 281/1991 e, all'art. 2, comma 3, ha obbligato le regioni a rimettere al Ministero della Salute, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente attraverso l'utilizzo di tali risorse.

La Regione Abruzzo, al fine di assicurare la protezione degli animali d'affezione e la tutela del loro benessere, ha emanato la L.R. 21 settembre 1999, n. 86 con l'intento anche di fronteggiare il fenomeno del randagismo.

La L.R. n. 86/1999, emanata al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale ed al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, ha disciplinato le condizioni di vita degli animali d'affezione, la protezione degli stessi, nonché l'educazione al loro rispetto. La legge ha disciplinato inoltre anche il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione e la prevenzione delle malattie proprie degli animali e di quelle trasmissibili all'uomo, l'abbandono degli animali e, infine, la vigilanza e le sanzioni attraverso anche l'intervento di guardie zoofile volontarie che, in ambito provinciale, affiancano e supportano gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale

La successiva L.R. 23 gennaio 2004, n. 8, attraverso anche le sue successive modifiche, ha disciplinato poi gli interventi di sterilizzazione sugli animali di proprietà in attività libero professionale di intramoenia (si è stabilito l'uso delle strutture, delle apparecchiature e degli ambulatori veterinari pubblici anche le attività di sterilizzazione dirette verso i privati i quali, per una modesta quota di € 20,00, oltre naturalmente alla tariffa professionale che il sanitario di riferimento applicherà in accordo con la direzione aziendale, hanno avuto accesso più concreto alla pratica della sterilizzazione) e, per quanto attiene la salute pubblica, ha fissato, attraverso anche la modifica introdotto con l'art. 25 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, in almeno 300 metri la distanza minima dai nuclei abitati, insediamenti urbani, strutture sanitarie e anonarie, per tutte le tipologie di ricovero pubbliche e private.

Le misure atte a contrastare il fenomeno del randagismo sono state anche oggetto del Programma di Prevenzione del Randagismo 2011-2013, approvato dalla Giunta regionale d'Abruzzo con deliberazione n. 213 del 28 marzo 2011 e riportato sul PPRIC 2011-2014, adottato con Determinazione 30 marzo 2011, n. DG/21/42.



RENDICONTO DI ATTIVITA':

Tra le misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo si sono ritenute fondamentali quelle relative alla attivazione e all'implementazione dell'anagrafe canina informatizzata e quelle relative alla sterilizzazione.

Quindi è stato attivato, già nell'anno 2000, il SIACRA, ossia Sistema Informatizzato Anagrafe Canina Regione Abruzzo, che ha previsto sia l'implementazione dell'anagrafe canina regionale, sia l'inserimento del microchip ai cani registrati. Il SIACRA ha consentito di rendere l'anagrafe canina aggiornata in tempo reale con la possibilità di tutti gli operatori interessati di agire, anche contemporaneamente, sul *data base* centralizzato.

Successivamente l'anagrafe canina informatizzata è stata inserita nel S.I.V.R.A. (Sistema Informativo Veterinario della regione Abruzzo), strumento di gestione di numerosi flussi informativi riguardanti la medicina veterinaria, istituito con delibera di Giunta regionale n. 901 del 3.8.2006.

La realizzazione del sistema informatizzato ha comportato, per la Regione Abruzzo, un notevole sforzo economico al fine di dotare le singole Aziende S.L. di computer, fissi e portatili e del software necessario. Lo stesso software è stato dato in dotazione ai veterinari Liberi Professionisti convenzionati che, in tal modo, possono inserire autonomamente e in tempo reale i dati, sotto il diretto controllo dei Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Parimenti, le stesse Aziende S.L. sono state dotate di una considerevole quantità di microchips e di lettori per microchips. I lettori per microchip sono stati anche forniti, ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane, al Corpo Forestale dello Stato ed alle Associazioni protezionistiche, al fine di combattere il fenomeno del randagismo.

Infatti, negli anni precedenti è stato dato corso alla gara di cui al Programma art. 20 legge n. 67/88: Accordo di programma stralcio 2004. Delibera G.R.A. n. 1134 del 10.12.2003. Intervento n. 32 - importo € 258.228,45, per l'acquisizione di materiale informatico (*microchips, lettori per microchips, notebook, fotocamere digitali, scanner*) da distribuire alle Aziende S.L. regionali, ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane, al Corpo Forestale dello Stato ed alle Associazioni protezionistiche, al fine di combattere il fenomeno del randagismo.

In particolare, ad ogni Azienda Sanitaria Locale regionale sono stati distribuiti diversi Notebook, Scanner, lettori per microchips, fotocamere digitali, nonché un numero adeguato di microchips, diverso per ogni Azienda, stimato tenendo conto della popolazione residente e delle registrazioni in anagrafe effettuate e di quelle attese.

È stato inoltre inviato un lettore per microchips ad ogni Stazione Forestale sul territorio abruzzese (*n. 96*), a tutti i Comuni abruzzesi (*n. 305,*), ad ogni Comunità Montana (*n. 19*), ad ogni Associazione Protezionistica (*n. 15*) e n. 4 lettori ogni Amministrazione Provinciale (*n. 4*).

Tutte queste risorse strumentali, aggiunte a quelle economiche, hanno fatto sì che l'iscrizione all'Anagrafe Canina fosse del tutto gratuita per il cittadino.

Infatti, anche qualora l'Azienda S.L. non abbia avuto la possibilità di dedicare risorse umane sufficienti a soddisfare le domande d'iscrizione all'Anagrafe, i Servizi Veterinari delle stesse Aziende hanno fatto ricorso a convenzioni con medici-Veterinari libero professionisti, che sono stati dotati di microchip e software, oltre ad essere rimborsati per la prestazione fornita.

In questo campo deve essere ricordata anche l'azione positiva delle Associazioni Protezionistiche attraverso la organizzazione di apposite giornate di sensibilizzazione nelle piazze principali delle ns. città, al fine anche di invitare i proprietari di cani ad inserire i microchips ai propri animali, offrendo anche la prestazione gratuita dell'applicazione da parte di medici-veterinari disponibili.

Altro strumento per la prevenzione del randagismo è il controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione delle cagne rinvenute sul territorio e di quelle di proprietà.

Fattore limitante di questo tipo di prevenzione è costituito però dal tempo necessario all'esecuzione del singolo intervento, tenuto conto che i Medici veterinari dipendenti delle Aziende S.L. sono già totalmente assorbiti delle altre mansioni di competenza dei Servizi Veterinari di Sanità Animale.

L'avvio dell'anagrafe informatizzata e la conseguente sostituzione del metodo d'identificazione del cane mediante apposizione del tatuaggio, con il metodo più pratico e veloce (oltre che meno traumatico per



l'animale stesso) dell'inoculazione sottocutanea del microchip, ha concesso comunque più tempo al personale Medico-Veterinario delle Aziende USL per effettuare le operazioni di sterilizzazione.

Nell'anno 2012, le iscrizioni di animali nell'anagrafe canina informatizzata, distinte per Azienda Sanitaria Locale regionale, sono sintetizzate nella seguente tabella:

- Azienda U.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila	n.	n.	5356
- Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti		n	6252
- Azienda U.S.L. di Pescara		n.	4048
- Azienda U.S.L. di Teramo		n.	4678
Totale		n.	20.334

Le attività svolte nei canili sanitari dai Servizi veterinari di Sanità animale delle AASSLL abruzzesi hanno evidenziato che sono stati accalappiati, nel 2012, n. 3.345 cani, sono state sterilizzate 1.120 femmine e 242 maschi. Nel complesso fra ambulatori veterinari privati e canili sanitari sono stati iscritti e microchippati n. **20.334** cani. Gli affidi sono stati n. 1.971, in deciso aumento rispetto all'anno 2011 (+ 57,68%).

La Regione Abruzzo, nel 2012 ha approvato i seguenti corsi di formazione per guardie zoofile:

- Corso di Formazione tenuto dall'Associazione "Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Teramo", in Teramo, dal 5 maggio al 23 giugno 2012, con esami finali il 30 giugno 2012, autorizzato con determinazione n. DG/21/55 del 12.06.2012 - abilitate n. 28 Guardie Zoofile;
- Corso di Formazione tenuto dall'Associazione "Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Pescara", in Pescara, dal 5 dicembre 2012 al 9 febbraio 2013, con esami finali ancora da tenersi, autorizzato con determinazione n. DG/21/141 del 04.12.2012;

Il numero complessivo di guardie zoofile operanti sul territorio regionale è pari ad oggi a n. 109 unità.

Deve registrarsi però una disomogenea distribuzione delle stesse sul territorio regionale, laddove si annota una preminenza di unità operanti sul territorio della provincia di Chieti, poi un giusto rapporto di unità nelle Province di Teramo e Pescara, mentre la provincia di L'Aquila risulta alquanto carente.

La Regione Abruzzo, attraverso le proprie aziende sanitarie, ha inoltre promosso campagne informative, anche nelle scuole, rivolte agli studenti ed ai cittadini sul fenomeno del randagismo.

Ha istituito un Albo regionale delle Associazioni protezionistiche, regolato dall'art. 21 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 attraverso deliberazioni attuative di Giunta regionale (ultima la n. 835 del 13.08.2007). La regione Abruzzo ha infatti creduto fino in fondo all'associazionismo, come al volontariato ed alla promozione educativa, affidando al mondo dell'associazionismo compiti di supporto nell'azione di governo del territorio per la tutela del randagismo.

Le Associazioni oggi presenti ed operanti sul territorio regionale, equamente distribuite negli ambiti territoriali aziendali, sono n. 16 ed offrono ognuna un contributo fattivo nella lotta al fenomeno del randagismo.

Ha istituito, già nell'anno 2000, il Numero Verde regionale per i problemi connessi al randagismo, presso il Servizio Veterinario regionale.

L'istituzione del numero verde ha consentito al Servizio Sanità Veterinaria di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini connesse al problema liberando, nel contempo, importanti risorse umane che avrebbero dovuto essere distolte da altri precipi compiti istituzionali.

Componendo il Numero Verde il cittadino stabilisce un rapido contatto con l'operatore incaricato, messo a disposizione dall'Associazione che ne ha la gestione, che può fornirgli tutte le indicazioni utili alla risoluzione delle varie problematiche.

Gli operatori del numero verde sono infatti a disposizione del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale, che disciplina l'accesso alle informazioni e la divulgazione delle notizie e dei dati trattati.

Costituiscono compiti essenziali degli operatori:



- *rispondere ai quesiti posti dai cittadini, se possibile, in tempo reale; qualora i quesiti non abbiano contenuti tali da consentire una replica immediata, gli operatori hanno comunque il dovere di fornire un'adeguata risposta, richiamando l'utente al recapito telefonico ed alla data da quest'ultimo indicati;*
- *annotare i rilievi ed i bisogni segnalati dai cittadini, fornendo loro, se del caso, opportuni chiarimenti e informazioni, nonché aggiornare il sito Web così come riportato nell'apposito paragrafo del Programma regionale di Prevenzione del Randagismo.*
- *Il Personale del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale fornisce agli operatori l'assistenza necessaria per la soluzione dei quesiti di particolare complessità.*
- *Gli operatori sono tenuti, inoltre, a compiere ogni tipo di attività inerente alle finalità di cui sopra, nonché a collaborare con il Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale nell'espletamento dei compiti istituzionali allo stesso attribuiti in materia di randagismo e possesso di animali da affezione.*
- *Gli operatori, infine, sono responsabili della regolare compilazione del registro delle presenze e del registro delle chiamate evase, il cui contenuto è formalmente disciplinato; detti registri sono custoditi negli archivi regionali, costituendo prova dell'attività espletata nell'ambito del progetto.*

Il servizio sul Numero Verde è attivo per cinque giorni la settimana e per almeno 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e con due rientri pomeridiani del martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00.

L'Associazione E.N.P.A. Onlus Sez. di Pescara - "Ente Nazionale Protezione Animali", ha gestito il Servizio sino al 10.12.2011. Il Servizio è rimasto sospeso nel corso dell'anno 2012 ed è ripreso in data 7.11.2012.

Le richieste d'intervento al numero verde, nell'anno 2012, naturalmente riferite al periodo 7.11.2012/31.12.2012 sono state n. 59, confermando la opportunità della scelta della Giunta regionale di attivazione del Numero Verde a disposizione degli utenti.

Naturalmente l'attività di controllo per il randagismo ha richiesto l'attuazione di attività di prevenzione per il controllo della leishmaniosi, prontamente attuato dai veterinari pubblici delle ASL.

La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo collabora con la Regione per le attività di alta specializzazione e medicazione degli animali randagi feriti o malati.

Lo svolgimento delle operazioni di soccorso sanitario e di interventi chirurgici o alta specialistica viene effettuato attraverso specifici protocolli e convenzioni con la Regione- Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare e/o con le altre strutture delle ASL.

Ai sensi della L.R. n. 86/1999 nel corso dell'anno 2012 il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha proceduto corrispondere alle ASL appositi fondi relativi agli indennizzi, pari al 50% del valore dei capi animali delle Aziende Zootecniche regionali, per i capi animali assaliti dai cani randagi o inselvatichiti, con ciò evitando l'impoverimento del patrimonio zootecnico delle Aziende regionali a causa del fenomeno del randagismo.

Con Determinazione Dirigenziale n. DG/21/72 del 12.07.2011, è stato disciplinato l'Albo Regionale delle Strutture di Ricovero: Canili Sanitari e Rifugi per cani e gatti, Asili per cani e gatti, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86.

Ai sensi delle cennate disposizioni, il legale rappresentante delle Strutture di Ricovero è tenuto ad iscrivere la stessa nell'elenco del predetto Albo. Quindi con nota prot. n. RA/147408 del 13 luglio 2011 sono stati invitati i legali rappresentanti, proprietari delle strutture di ricovero a regolarizzare la posizione di iscrizione nell'Albo regionale, attraverso la produzione della documentazione atta a dimostrare il rispetto dei requisiti strutturali e gestionali nella realizzazione e conduzione dei canili.

Nell'anno 2012 è risultata la seguente situazione di iscrizione all'Albo regionale:

- n. 6 canili sanitari (*strutture pubbliche di ricovero e prima accoglienza realizzate e gestite dalle ASL che svolgono le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. Nei canili sanitari l'assistenza sanitaria è assicurata dalla ASL competente*);
- n. 2 Rifugi (*sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da Comuni singoli o associati e dalle Comunità Montane. Possono essere*



gestiti anche da Enti o Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale delle Associazioni. L'assistenza veterinaria è assicurata da un Medico Veterinario iscritto all'Albo, al quale è anche affidata la responsabilità sanitaria della struttura)

- n. 2 Asili (sono strutture private destinate al ricovero temporaneo o permanente di cani e gatti. L'assistenza veterinaria è assicurata da un Medico Veterinario iscritto all'Albo, al quale è anche affidata la responsabilità sanitaria della struttura)

Naturalmente, le strutture presenti sul territorio regionale sono molte di più (n. 30 oltre n. 6 canili sanitari), ma deve essere considerato che l'Abruzzo è in una fase di transizione nella quale si sta operando per regolarizzare la posizione di tutte le strutture di ricovero per cani e gatti, al fine soprattutto di evitare situazioni di concentrazioni di animali potenzialmente gravi e preoccupanti, sia per la sicurezza e l'incolumità pubblica, sia per l'aspetto igienico-sanitario dei luoghi in questione, sia per lo stesso benessere degli animali.

Infatti, le situazioni che sfuggono al controllo sanitario risultano estremamente pericolose per la collettività (potenziale rischio di aggressione per le persone; serbatoio e veicolo di malattie infettive ed infestive; causa di incidenti stradali; alimentazione del fenomeno del randagismo, in quanto animali non sterilizzati e spesso notevolmente prolifici; causa di degrado ed inquinamento ambientale, con conseguente polluzione di pest (ratti, topi), sinantropi ed insetti che a loro volta costituiscono una possibile fonte di pericolo per l'uomo).

La situazione complessiva sul randagismo è comunque possibile ricavarla attraverso la lettura delle seguenti tabelle riassuntive:

PROVINCE ASL	INGRESSI CANILE SANITARIO	CANI ABBATTUTI	CANI DECEDUTI	AFFIDI	CANI RICOVERA TI C/O CANILI RIFUGIO	CANI RILASCIATI TERRITORIO	CANI RESTITUITI CANILI SANITARI	TOTALE USCITE CANILI SANITARI	CANI REGISTRATI IN ANAGRAFE
LANCIANO VASTO CHIETI	579	12	160	452	1059	43	6	367	5356
AVEZZANO SULMONA L'AQUILA	1466		286	710	1011	54	35	1051	6252
PESCARA	416	19	108	408	54	81	0	240	4048
TERAMO	884	12	165	401	215	88	0	651	4678
TOTALE	3.345	43	719	1971	2.339	266	41	2.309	20.334

Dati al 31/12/2012

PROVINCE ASL	CANI STERILIZZATI MASCHI	CANI STERILIZZATI FEMMINE	GATTI STERILIZZATI MASCHI	GATTI STERILIZZATI FEMMINE	INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO	CANI INVIATI OSPEDALE CLINICIZZATO UNIVERSITA' VETERINARIA DI TERAMO	COLONIE FELINE CENSITE
LANCIANO VASTO CHIETI	81	281	17	90	137	18	29
AVEZZANO SULMONA L'AQUILA	14	303	34	283	*126	*5	*13
PESCARA	36	337	8	313	81	3	279
TERAMO	122	277	51	206	109	64	23
TOTALE	242	1.120	83	643	453	90	344

Dati al 31/12/2012 - * dato parziale riferito alla sola ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila - zona Sud



RENDICONTO ECONOMICO:

In ordine alle risorse economiche utilizzate nell'anno 2012 si deve osservare che risultano gestite dal Servizio somme pari ad € 8.691,60 erogate direttamente dal Ministero della Salute, mentre nessun fondo regionale è stato disponibile.

Con Determinazione Dirigenziale n. DG/21/70 del 23.07.2012 la somma in argomento è stata impegnata per il 60%, pari ad € 5.214,96 in favore delle Aziende Sanitarie Locali regionali, finalizzata alle sterilizzazioni ovvero all'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione del Randagismo per la parte di competenza territoriale.

La restante somma di € 3.476,64, pari al 40% delle risorse complessive assegnate alla Regione Abruzzo è stata invece destinata all'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione del Randagismo e, pregiudizialmente, al pagamento degli indennizzi per gli allevatori regionali che hanno subito danni al patrimonio zootecnico per effetto dell'aggressione di cani randagi o inselvaticiti (*art. 25 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86*) e per le spettante dovute al gestore del Numero Verde Regionale per i problemi del randagismo.

Le risorse conferite alle Aziende Sanitarie Locali regionali sono state assegnate sulla base della popolazione residente in ciascuna Azienda, stante a diretta proporzione tra popolazione umana e popolazione canina.

E' evidente che la scarsità di fondi stanziati e corrisposti dal Ministero della Salute nel corso dell'anno 2012 non consente l'attuazione di concrete ed efficaci politiche di lotta contro il randagismo.

CONCLUSIONI:

I risultati degli sforzi compiuti in questi anni dalla ns. Regione in materia di prevenzione del randagismo sono sintetizzati nelle tabelle precedenti che sono lo specchio di una intensa attività sul territorio coordinata dal servizio Veterinario Regionale e condotta dai Medici Veterinari pubblici.

Non sempre l'attività svolta ha avuto il giusto riconoscimento ma i risultati raggiunti sicuramente incoraggiano a proseguire l'attività nella direzione già intrapresa.

Pescara, li 27 marzo 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli





ALLEGATO "B"

Accordo, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.

Rep. Atti n. 5/cv del 24/01/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTA la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonché alle Amministrazioni centrali interessate;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola;

VISTA la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale la suddetta versione definitiva del provvedimento di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

Nota: http://www.poliservizioccc.gov.it/area/01244

SANCISCE ACCORDO

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 267 del 15 APR 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Walter Garofoli





tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini:

Considerati:

- la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la promozione della tutela degli animali d'affezione e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che attribuiscono alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Comuni specifiche competenze in materia;
- la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante: "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nel Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, al punto 4 dedicato alla sanità pubblica veterinaria, comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina";
- l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* e, in particolare, l'articolo 2 "Responsabilità e doveri del detentore" e l'articolo 4 "Sistema di identificazione dei cani";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n.52;
- l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 recante: "Misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2008, n. 198, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199;
- che, nonostante quanto previsto nel ricordato accordo del 6 febbraio 2003, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, oltre che rilevanti difformità delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica;

Banco per ANTELUPOGRANDI E PICCOLI RINCHIARI S.p.A.





- altresì, l'ordinanza del Ministro della salute del 19 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2012, n. 198, di proroga fino al 24 febbraio 2013 dell'efficacia della citata ordinanza 21 luglio 2010, la quale prevede che venga adottato un accordo da sancire da questa Conferenza, teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore;

- l'articolo 12, lettera b), punto j) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di ridurre il fenomeno del randagismo;

- che è necessario dare adempimento, con il presente Accordo, anche alle disposizioni della predetta Convenzione;

SI CONVIENE

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione che prevedano, in particolare:

- a. istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;
- b. che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
- c. che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
- d. che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;
- e. il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;
- f. l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il termine di 30 giorni, nelle more della definizione delle modalità tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c.

2. Al fine di garantire l'uniformità sul territorio nazionale nelle modalità di identificazione degli animali da affezione e garantire il monitoraggio della popolazione dei suddetti animali, nonché assicurarne la tracciabilità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, a:

STAMPAGRAFICO E FOTOCOPIAZIONE S.p.A.





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

COMPETENZA UNIFICATA

- a. promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di identificazione con *microchip* di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo;
 - b. adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del *microchip* sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalità:
 - b.1. applicazione del *microchip* contestualmente, o in caso di impossibilità nel più breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale;
 - b.2. rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell'applicazione del *microchip*, che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà;
 - b.3. verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile;
 - b.4. informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio
 - c. a garantire l'interoperabilità tra anagrafi regionali e l'anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna a definire le modalità tecniche ed operative per garantire l'effettiva interoperabilità delle anagrafi e a fornire indicazioni per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni volte a garantire che:
- a. i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l'animale è ricoverato è il detentore; il Sindaco è il responsabile delle procedure di cui al presente punto;
 - b. i Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di *microchip* ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo
4. Il Ministero della salute si impegna a:
- a. istituire un registro dei produttori e dei distributori di *microchip*, ai quali assegna una specifica serie numerica di codici identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli animali d'affezione; i produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei *microchip* venduti;
 - b. stabilire, attraverso l'emanazione di apposite linee guida, le procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione quando questi vengono trasferiti da una regione all'altra.

ISTITUTO PASCAVANTE RICERCA E SVILUPPO S.p.A. E





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
E. Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Grudi
P. Grudi

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DEL CAPOLOTTORIO

